



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 43/29 DEL 28.10.2014

Oggetto: Ente Acque Sardegna (ENAS). Deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014. Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 10 febbraio 2014. Avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. Nomina commissario straordinario.

Si assenta l'Assessore Demuro.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori pubblici, ricorda che con legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 sono state approvate nuove disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. Con le suddette norme è stata, tra l'altro, disposta la trasformazione dell'Ente Autonomo Flumendosa (EAF) in Ente delle risorse idriche (ERIS), ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale.

Ricorda ancora il Presidente che, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, l'ERIS è stato denominato "Ente Acque Sardegna" (ENAS).

Quanto agli organi dell'ente, il Presidente riferisce che l'articolo 24 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 prevedeva che il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) fosse composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Successivamente, l'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 19/2006 ha sostituito l'articolo 24 sopra citato, prevedendo che "il consiglio di amministrazione dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS) è composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3."

Infine, aggiunge il Presidente, l'articolo 18, comma 21, della legge regionale 3 giugno 2011, n. 12, ha soppresso il comma 3 dell'articolo 20 della L.R. n. 19/2006 che, a sua volta, aveva sostituito il



contenuto dell'articolo 24 della L.R. n. 20/1995. Ciò ha determinato una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile, rendendo necessaria la risoluzione dei connessi problemi interpretativi nonché la modificazione dello statuto dell'ente.

Ciò premesso, il Presidente ricorda, altresì, che la Giunta regionale, ritenendo di dover incidere sulla composizione degli organi di amministrazione degli organismi regionali al fine di contribuire agli obiettivi di contenimento e di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, ha adottato uno specifico atto di indirizzo con la deliberazione n. 39/17 del 26 settembre 2012, invitando, tra l'altro, gli Assessorati regionali competenti per materia, qualora non avessero già provveduto in tal senso, e laddove la normativa civilistica lo consentisse, a disporre per la costituzione dell'organo di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei relativi statuti.

Sulla base di tali indirizzi, è stato adottato il nuovo statuto dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS), approvato con decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, nel quale è stato introdotto, tra l'altro, un amministratore unico quale organo di governo dell'ente in luogo del consiglio di amministrazione.

Conseguentemente, con deliberazione n. 5/29 dell'11 febbraio 2014, la Giunta regionale ha disposto la nomina dell'amministratore unico dell'ENAS, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 del nuovo statuto dell'ente. Tale organo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 15 febbraio 2014, è giunto a scadenza in data 16 settembre 2014 e si trova attualmente in regime di *prorogatio*, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

Il Presidente riferisce, tuttavia, che la Direzione generale della Presidenza, in esito alle verifiche effettuate nell'ambito delle procedure di attuazione della L.R. n. 11/1995, ha evidenziato il mancato rispetto dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006 nel procedimento di approvazione dello statuto dell'ENAS.

Il Presidente ripercorre, quindi, le fasi che hanno portato all'adozione dello stesso, evidenziando che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1/21 del 17 gennaio 2014, aveva approvato il nuovo statuto dell'ENAS, disponendone la trasmissione alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006.

Con successiva deliberazione n. 4/37 del 5 febbraio 2014, la Giunta regionale ha rettificato la citata deliberazione n. 1/21 del 2014 nella sola parte in cui, ritenendo di dover procedere secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 19/2006, aveva disposto la trasmissione della medesima deliberazione alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del relativo



parere, e, nel contempo, ha dato mandato al Presidente della Regione di approvare le modifiche statutarie di cui alla deliberazione n. 1/21 del 2014, secondo quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 19 della L.R. n. 19/2006 (*“Le modifiche dello statuto di mero recepimento di disposizioni normative sono approvate con decreto del Presidente della Regione”*).

In particolare, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 4/37, ha ritenuto che le modifiche statutarie in parola fossero state adottate in applicazione di precise disposizioni dettate dal legislatore nazionale e regionale (articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6), del risultato del referendum consultivo regionale del 6 maggio 2012 (in materia di abolizione dei consigli di amministrazione degli enti strumentali e delle agenzie della Regione) e dello specifico atto di indirizzo deliberato dalla Giunta regionale in diretta attuazione della richiamata legge finanziaria (D.G.R. n. 39/17 del 2012), nonché in applicazione dei fondamentali principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo.

Per completezza, il Presidente ritiene utile riportare il contenuto dell'articolo 3, commi 10 e 11, della L.R. n. 6/2012 (legge finanziaria 2012):

“10. Gli enti, le agenzie e le aziende regionali nonché le società a totale partecipazione regionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:

- a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;*
- b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;*
- c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.*

11. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 10, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione, in sede di predisposizione della manovra finanziaria, specifiche direttive”.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, viste le risultanze dell'istruttoria della Direzione generale della Presidenza, osserva che la fattispecie in esame non può legittimamente essere annoverata tra le modifiche statutarie di mero recepimento di disposizioni normative, in quanto le disposizioni della legge finanziaria 2012 a tal fine richiamate non contengono prescrizioni puntuali suscettibili di immediata applicazione, ma, al contrario, rappresentano un atto di indirizzo che necessita di specifiche direttive per la sua attuazione.

Stante, quindi, l'inapplicabilità al caso di specie del comma 2 bis dell'articolo 19 della L.R. n. 19/2006, ne discende, secondo il Presidente, che il procedimento seguito per l'approvazione dello statuto



dell'ENAS risulta viziato dal mancato rispetto dell'articolo 19, comma 2, della predetta legge, ovvero dalla mancata acquisizione del previsto parere della Commissione consiliare competente.

Il Presidente ritiene, pertanto, necessario procedere all'avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, della deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica deliberazione G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014.", e del conseguente decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ENAS.

Sussiste, infatti, a giudizio del Presidente, il rilevante interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione dei predetti atti, quale previsto dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, interesse che non si esaurisce nel mero ripristino della legalità violata ma risulta fondato, principalmente, sulla necessità di garantire certezza giuridica, stabilità e legittimità a tutti i futuri atti dell'ente di cui lo statuto rappresenta necessario presupposto, prevenendo possibili contenziosi ed eventuali danni. Tale interesse è da ritenersi prevalente rispetto a quelli dei destinatari e di eventuali controinteressati, atteso che gli effetti degli atti *medio tempore* adottati dall'ente possono essere, se del caso, suscettibili di interventi volti alla loro conservazione, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico.

Quanto all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio entro un termine ragionevole, parimenti richiesto dal citato articolo 21-*nonies*, il Presidente ritiene soddisfatto anche tale presupposto, in considerazione del limitato lasso di tempo trascorso dall'approvazione dello statuto di cui trattasi.

Pertanto il Presidente, alla luce di quanto rappresentato, propone alla Giunta regionale l'avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, della deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica Delib.G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014.", e del conseguente decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Ente Acque della Sardegna (ENAS). Approvazione statuto", dando mandato alla Presidenza della Regione affinché provveda ai relativi adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1990.

Il Presidente ritiene, altresì, che l'annullamento degli atti di adozione dello statuto dell'ENAS, così come la corretta approvazione dello stesso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006, incidano anche sulla disciplina e sulla nomina dell'amministratore unico dell'ente, e debbano, quindi, essere propedeutici al rinnovo dell'organo, che, si ricorda, risulta giunto a scadenza il 16 settembre 2014 e attualmente in regime di *prorogatio*.



Pertanto il Presidente propone che, conseguentemente, si proceda alla nomina di un commissario straordinario, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti inerenti la corretta approvazione dello statuto - da effettuarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006 - e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.

Con riferimento al nominativo del commissario straordinario, il Presidente, illustrato il curriculum dell'avv. Giuseppe Verona, dirigente in quiescenza, ritiene che il medesimo possieda i requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne propone la nomina alla Giunta regionale, precisando che il nominato svolgerà la sua attività a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori pubblici, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

- di dare mandato alla Presidenza della Regione affinché provveda all'avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, della deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica Delib.G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014", e del conseguente decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Ente Acque della Sardegna (ENAS). Approvazione statuto", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1990;
- di nominare l'avv. Giuseppe Verona, dirigente in quiescenza, commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS), per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti inerenti la corretta approvazione dello statuto - da effettuarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006 - e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi;
- di precisare che il commissario, come sopra nominato, svolgerà la sua attività a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru